



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 584 del 03-12-2018**

**ORDINANZA DEL SINDACO**

**Ufficio:**

**Oggetto: ALLEVAMENTO ZOOTECNICO DI FORTI STEFANO - CODICE  
AZIENDALE IT007MC351 - PROVVEDIMENTI PER CONFINAMENTO  
ANIMALI**

L'anno duemiladiciotto addì tre del mese di dicembre, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

CONSIDERATE le ripetute segnalazioni pervenute al Comune di Camerino dai cittadini proprietari dei fondi agricoli circostanti l'attività zootecnica, sita in località Colle Altino di Camerino, del sig. Forti Stefano, nato il 28/06/1961 a Roma, residente a Muccia (MC) in via Fonte del Colle 18, i quali lamentano la presenza di cani e di bovini che vagano in modo libero ed incontrollato nelle aree pubbliche e private delle località di Colle Altino e Sentino;

VISTA la nota prot. n. 66388 del 21/06/2018 dell'ASUR Marche, Area Vasta n. 3, Dipartimento Prevenzione UOC Sanità Animale, con la quale si comunica che a seguito di sopralluogo congiunto del personale del Servizio Veterinario A.S.U.R. Marche Area Vasta 3, sede di Camerino e del Comando dei Carabinieri Forestale Marche della Stazione di Camerino, effettuato in data 13/06/2018 presso l'attività zootecnica del sig. Forti Stefano, venivano rilevate delle criticità nella conduzione dell'azienda ed in particolare nella gestione dei bovini e dei cani perchè il sig. Forti non riesce a garantire il loro confinamento all'interno della sua proprietà creando situazioni di disagio igienico-sanitario e di sicurezza alla collettività;

CONSIDERATO che nella nota sopra citata, l'ASUR chiede l'intervento dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza al fine di adottare misure idonee di prevenzione del pericolo pubblico;

ATTESO che nella nota sopra citata si fa riferimento ad un precedente sopralluogo effettuato in data 30/04/2018 dal personale del Servizio Veterinario A.S.U.R. Marche Area Vasta 3, sede di Camerino, del Comando dei Carabinieri Forestale Marche della Stazione di Camerino e del Corpo di Polizia Locale del Comune di Camerino con il quale sono state rilevate le criticità suddette e sono state date delle prescrizioni per eliminarle;

VISTA la nota prot. n. 883, del 04/07/2018, del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche, Stazione di Camerino, nella quale si ribadiscono le criticità nella gestione dell'azienda agricola del sig. Forti Stefano e si invita l'Autorità locale di Pubblica Sicurezza ad adottare provvedimenti preventivi che ingiungano al sig. Forti Stefano di realizzare presidi di confinamento degli animali della propria azienda agricola;

CONSIDERATO che sono giunte ulteriori segnalazioni da parte di cittadini della zona sulla permanenza dei problemi riscontrati causati dagli animali dell'azienda del sig. Forti Stefano;

RITENUTO che il vagare dei suddetti animali può compromettere la sicurezza e l'incolumità delle persone e quindi si ritiene opportuno emettere un provvedimento contingibile e urgente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

#### **ORDINA**

al sig. Forti Stefano nato il 28/06/1961 a Roma, residente a Muccia (MC) in via Fonte del Colle n. 18, proprietario dell'omonima azienda zootecnica (cod. az. IT007MC351), sita in località Colle Altino di Camerino (MC), di predisporre entro 15 giorni dal ricevimento della presente ordinanza idonei presidi di confinamento degli animali della propria azienda (recinzioni, box, ecc.), in modo da impedire che gli stessi vaghino in uno stato di libertà e senza nessun controllo e sconfinino in terreni di proprietà privata e pubblica;

#### **AVVERTE**

- che la violazione della presente ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro;
- che in caso di inadempienza si applicheranno le sanzioni previste dalle normative vigenti, nonché l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

#### **AVVERTE inoltre**

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (legge 6 dicembre 1971 n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente ordinanza o dall'avvenuta piena conoscenza del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);

#### **DISPONE**

Di notificare la presente ordinanza al proprietario dell'azienda agricola, sig. Forti Stefano, residente in via Fonte del Colle n. 18 , 62034 Muccia (MC);

La pubblicazione all'albo pretorio online;

Di trasmettere al fine del rispetto della presente ordinanza a:  
Corpo di Polizia Locale Comune di Camerino;

Comando Regione Carabinieri Forestale Marche, Stazione di Camerino; pec:  
cs.camerino@pec.corpoforestale.it;

A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3, Servizio Veterinario Sanità Animale di Camerino –  
p.e.c.: areavasta3.asur@emarche.it.

**IL SINDACO  
PASQUI GIANLUCA**